

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Legge che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° settembre 2009 n. 6260 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 8 giugno 2010 no. 6260 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

- I.
La Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 30 giugno 1987 è modificata come segue:

Capitolo II (nuovo) **Funzione dell'Amministrazione cantonale**

Funzione

Art. 1a (nuovo) L'Amministrazione cantonale:

- rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei direttori di Dipartimento;
- fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai direttori di Dipartimento per l'adozione delle decisioni politiche;
- fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.

Capitolo III (nuovo) **Politica del personale**

Obiettivi e strumenti

Art. 1b (nuovo) Lo Stato promuove la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi; a tale scopo:

- attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali;
- favorisce lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche;
- rende attrattiva la funzione pubblica riconoscendo le prestazioni, così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato;
- concretizza il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati;

- e) realizza indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell'utenza;
- f) favorisce l'impiego a tempo parziale.

Principi

Art. 1c (nuovo) ¹La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al rispetto dei compiti istituzionali e alle disponibilità finanziarie dello Stato. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e persegue lo scopo di avvicinare l'Amministrazione al cittadino.

²Essa tende in particolare a:

- a) rendere attrattivo l'impiego presso l'Amministrazione;
- b) considerare le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;
- c) favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti;
- d) garantire un trattamento salariale adeguato a tutti gli impiegati con riconoscimento delle prestazioni fornite;
- e) assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;
- f) garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione;
- g) garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;
- h) garantire il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell'ambiente sul posto di lavoro;
- i) creare le premesse per l'istituzione di posti di tirocinio e di formazione;
- l) assicurare un'informazione adeguata del personale.

³Il datore di lavoro introduce un sistema di valutazione che costituisce la base di una retribuzione corrispondente alla prestazione e di uno sviluppo degli impiegati orientato verso obiettivi.

Consultazione delle organizzazioni del personale

Art. 1d (nuovo) ¹Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale.

²Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni:

- a) prima di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di lavoro del personale;
- b) prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;
- c) per questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull'igiene del lavoro;
- d) sulle questioni relative alla formazione del personale.

³Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l'Amministrazione cantonale in generale.

**Capitolo IV
Assunzione****Art. 2 cpv. 1 lett. b) e c) e cpv. 2**

¹Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- b) del Municipio o della delegazione scolastica consortile per i docenti delle scuole comunali;
- c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti.

²È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b) e c) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

Art. 3 cpv. 1 e 3

¹Le persone nominate devono godere dell'esercizio dei diritti civili.

³Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.

IV Persone disabili e con problemi sociali

Art. 5 Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati disabili o con problemi sociali pari opportunità.

Art. 5a (nuovo) ¹Il Consiglio di Stato promuove l'assunzione di persone disabili e con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

²Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l'ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l'equipaggiamento, l'orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale.

Art. 5b (nuovo) Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l'autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione.

Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio.

²I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l'attività professionale esterna, prevista dall'art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti.

⁴Abrogato

⁵Abrogato

2) Presupposti

Art. 8 cpv. 2 (nuovo) ²In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, delle istituzioni del Cantone e della Svizzera è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.

³Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

⁴La nomina può essere subordinata all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

3) Somma di riscatto

Art. 9 Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto, nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse.

Art. 10 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) 5, 6 (nuovo)

²Il Cantone favorisce l'impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni d'orario ai dipendenti già in servizio.

³Il grado di occupazione minimo per occupare una funzione dirigente è dell'80%; gradi di occupazione inferiori possono essere autorizzati in casi giustificati.

⁴Il *job sharing* (lavoro ripartito) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.

⁵Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell'orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.

⁶In caso di pensionamento parziale il dipendente mantiene la nomina per il grado d'occupazione residuo.

Art. 12 cpv. 3 e 4

³Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.

⁴In casi eccezionali l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all'assunzione, ma ne deve dare una volta all'anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; nel caso di assunzione diretta di docenti comunali, l'autorità di nomina deve informare i rispettivi Legislativi consortili e comunali.

Art. 14 cpv. 1 lett. b), c) e cpv. 2

¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori o dagli ispettori per le scuole speciali, sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente.

c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.

²Abrogato

Art. 15 ¹L'incarico è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato.

²L'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso.

³L'incarico può essere rinnovato.

⁴La durata complessiva dell'incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all'art. 16.

Art. 16 lett. f), g), h)

L'incarico è conferito in luogo della nomina:

f) abrogata;

g) per il personale in formazione compreso quelli in apprendistato;

h) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;

Art. 17

¹Abrogato.

²Nei casi dell'art. 16 lett. a), b) e d), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l'incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

Capitolo V
Regime del rapporto d'impiego

Art. 18 cpv. 1 e 4

¹I primi sei mesi d'impiego con lo statuto di nomina sono considerati di prova. Per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico.

⁴Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.

Trasferimento e assegnazione ad altra funzione

Art. 18a (nuovo) ¹Se le esigenze dell'Amministrazione lo richiedono, l'autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un'altra, nell'ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un'altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede.

²Se il dipendente viene trasferito nel settore di un'altra autorità di nomina, l'autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d'intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale.

³Il dipendente dev'essere sentito.

⁴La decisione di trasferimento dev'essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

⁵Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione.

**B. Rapporti speciali
1) Collaboratori personali**

Art. 19 Il rapporto d'impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.

Capitolo VI
Valutazione periodica

Capitolo VII
Doveri del dipendente

Art. 26 ¹Per l'esercizio di un'occupazione accessoria remunerata, anche se temporanea, occorre l'autorizzazione preventiva dell'Autorità di nomina.

²Il dipendente non può esercitare un'occupazione accessoria remunerata o non remunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l'adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.

³L'Autorità di nomina può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.

Art. 27 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell'esercizio della funzione; l'Autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

³Abrogato.

⁴Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

Attività private dopo la cessazione del rapporto d'impiego

Art. 29a (nuovo) ¹Dopo la cessazione del rapporto d'impiego, le persone che intraprendono un'attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell'ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.

²In questi casi, l'autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

Capitolo VIII Violazione dei doveri di servizio

Art. 32 cpv. 1 e 2

¹Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 3'000.-;
- c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo;
- d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi;

²Abrogato.

Art. 34 cpv. 1, 2, 3 lett. a) e 4

¹L'autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti cantonali.

²Esso può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alla sanzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 cpv. 1.

³La competenza a infliggere le sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta al Municipio, escluse le sanzioni per motivi pedagogici.

⁴Il Consiglio di Stato ha comunque la competenza esclusiva nei casi di procedimenti disciplinari da lui stesso aperti.

Art. 35

Abrogato.

Art. 38 cpv. 1

¹Se l'interesse dell'Amministrazione o dell'inchiesta lo esigono l'autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dallo stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare.

Capitolo IX Diritti del dipendente

A. Stipendio

Art. 40a (nuovo) I dipendenti percepiscono, per l'attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti.

B. Vacanze

Art. 41

Marginale.

Art. 42 cpv. 4⁴Abrogato.**C. Protezione delle donne in gravidanza****Art. 45** Le donne in gravidanza possono essere occupate solo nell'orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso.**D. Congedi pagati****Art. 46 cpv. 1 lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e cpv. 3**¹I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

- c) per il volontariato sociale e per il congedo gioventù di cui all'art 329e CO, al massimo 8 giorni all'anno;
- d) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni all'anno;
- e) per matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi;
- f) per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni all'anno;
- g) per decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni consecutivi;
- h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi;
- i) per malattia dei figli in età inferiore ai 10 anni, previa presentazione di un certificato medico, al massimo 3 giorni all'anno;
- l) per nascite e adozioni di figli 5 giorni consecutivi;
- m) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, del genero, della nuora e per analoghi gradi di parentela del partner registrato 1 giorno.
- n) per trasloco 1 giorno.

³Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.**E. Congedo maternità, parentale e allattamento****Art. 47 cpv. 1, 2, 3, 4 e 5 (nuovo)**¹In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.²Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell'ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.³La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico.⁴Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.⁵Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.**F. Congedo per adozione****Art. 48 cpv. 1**¹In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.**G. Congedo per aggiornamento e perfezionamento****Art. 49** ¹Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.²Abrogato.

- H. Congedi non pagati** **Art. 50** ¹L'autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego.
²In casi eccezionali, l'autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.
- I. Attestato di servizio** **Art. 51**
Marginale.
- L. Diritti sindacali** **Art. 52**
Marginale.
- M. Protezione della sfera personale** **Art. 52a (nuovo)**
¹I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.
²A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.
- N. Conciliazione** **Art. 53** ¹Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d'impiego al di fuori del periodo di prova può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.
³Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996.
⁴L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.
⁵Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell'art. 60a cpv. 3.

Capitolo X

Formazione professionale

Art. 54 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d'impiego per un determinato periodo.

³Il Regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d'impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.

⁴Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella nuova funzione.

Capitolo XI

Previdenza e assicurazioni

Capitolo XII

Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 58 La cessazione del rapporto d'impiego avviene per:

- a) scadenza dell'incarico;

- b) dimissioni;
- c) disdetta;
- d) disdetta durante il periodo prova;
- e) invalidità;
- f) pensionamento.

Art. 60 cpv. 3 lett. c), d), e), f), g) 5 e 6

³Sono considerati giustificati motivi:

- c) le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;
- e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- f) il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell'art. 18a;
- g) il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Direttore di un Dipartimento nei confronti di un Capo Divisione.

³È considerato motivo grave per recedere immediatamente dal rapporto d'impiego qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuarlo nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

⁶Le decisioni concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente.

II) Procedura

Art. 60a (nuovo) ¹La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ai servizi centrali del personale o ad altri funzionari espressamente designati.

²Il dipendente dev'essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.

³Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esigono; è applicabile l'art. 38.

III) Prestazioni dello Stato

Art. 61

Marginale.

IV) Piano sociale

Art. 62

Marginale.

Art. 63

Abrogato.

Capitolo XIII

Contestazioni relative al rapporto d'impiego

A. Ricorso al Consiglio di Stato

Art. 65 Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

B. Ricorsi

Art. 66 ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura; sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

³Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.

⁴Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della Legge di procedura per le cause amministrative in caso di disdetta ingiustificata.

C. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 67

Abrogato.

D. Contestazioni di natura pecuniaria

Art. 68

Abrogato.

TITOLO II
Disposizioni speciali per gli impiegati

Art. 71 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l'impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.

³Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 7.a sono compensate unicamente nella forma del congedo.

⁴Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.

Art. 73 cpv. 2

²Il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti, l'onere lavorativo giornaliero è ridotto di un'ora.

Art. 74 cpv. 2 e 4

²Abrogato.

⁴Abrogato.

Art. 75 Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l'equipaggiamento personale obbligatori.

II) Attività

Art. 77 cpv. 1 lett. a) e d)

L'attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:

- a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio e alla definizione degli obiettivi;
- d) gli aspetti relativi all'applicazione della presente legge.

Onere di lavoro degli operatori specializzati

Art. 79b (nuovo) ¹L'onere di lavoro degli operatori specializzati è stabilito come segue:

- a) 42 ore settimanali;
- b) vacanze durante l'anno scolastico secondo il calendario emanato dal Dipartimento;
- c) vacanze estive dal 1° luglio al 15 agosto.

²Il Consiglio di Stato può attribuire questo onere di lavoro ad altri operatori che svolgono la loro attività nella scuola nell'ambito della pedagogia speciale e del disadattamento.

Art. 84

Abrogato.

II.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 82 lett. c (nuova)

Non possono assumere la carica di municipale:

- c) i funzionari dirigenti dell'amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio.

III.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 159 cpv. 1, 2 e 3

¹L'ufficio presidenziale dirige i servizi del Gran Consiglio che comprendono in particolare:

- il segretario generale;
- il consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i segretari delle Commissioni;
- il servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione;
- il servizio di documentazione.

²I servizi del Gran Consiglio sono attribuiti amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

³Abrogato.

**Il consulente
giuridico del
Gran Consiglio**

Art. 161a (nuovo) ¹Il consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l'Ufficio presidenziale e le Commissioni nell'espletamento dei compiti ad esse assegnati.

²Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.

Art. 168 (nuovo) ¹Il segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale.

²Gli altri funzionari sono nominati dal Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio presidenziale.

³I procedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del segretario generale sono condotti dall'Ufficio presidenziale, che può avvalersi della collaborazione della Cancelleria dello Stato.

⁴I procedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti degli altri funzionari sono condotti dall'autorità di nomina, su richiesta dell'Ufficio presidenziale.

⁵Le decisioni riguardanti il rapporto d'impiego dei funzionari del Gran Consiglio sono di competenza dell'autorità di nomina.

⁶Contro le decisioni dell'autorità di nomina è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

⁷Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.

⁸Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della Legge di procedura per le cause amministrative in caso di disdetta ingiustificata.

IV.

La Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1

¹L'onorario annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 146.5 % dello stipendio massimo previsto per i docenti iscritti alla 39a classe d'organico secondo l'art. 3 della Legge sugli stipendi del 30 giugno 1987.

Adeguamento al rincaro

Art. 6a (nuovo) L'onorario dei membri del Consiglio di Stato è adeguato al rincaro secondo le disposizioni dell'art. 3b della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Adeguamento delle rendite al rincaro

Art. 18a (nuovo) Le rendite versate dallo Stato sono adeguate al rincaro secondo le disposizioni dell'art. 3b della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

V.

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i docenti iscritti nella 39a classe d'organico secondo l'art. 3 della Legge sugli stipendi del 30 giugno 1987.

Adeguamento al rincaro

Art. 1a (nuovo) L'onorario dei magistrati è adeguato al rincaro secondo le disposizioni dell'art. 3b della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Indennità per viaggi di servizio

Art. 1b I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello stato con diritto, per l'indennità di viaggio, al costo del biglietto di 1^a classe in ferrovia e in battello.

Art. 11b In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato, entrato in carica prima del 31 dicembre 1985, le norme previste dal Decreto Legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985.

VI.

Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 è modificato come segue:

Art. 5 I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati.

Art. 5a (nuovo) Le rendite versate dallo Stato sono adeguate al rincaro secondo le disposizioni dell'art. 3b della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

VII.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 é modificata come segue:

Art. 79 cpv. 3

³In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d'impiego previste dagli artt. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c, d, e cpv. 5, 60a cpv. 2 e 3 e 61 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 80 cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato

³Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria.

⁴Al magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente alla legge sulla cassa pensioni; in caso di evento a partire dai 60 anni, il magistrato ha diritto alle prestazioni di pensionamento per limiti di età.

VIII.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Parte III

Sezione D Della giurisdizione del Tribunale amministrativo in materia di pubblico impiego.

IX.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 30 giugno 1987 è modificata come segue:

Art. 1 Agli impiegati e ai docenti sottoposti alla legge del 24 novembre 1987 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti sono applicabili le norme di questa legge.

Art. 1a cpv. 1

L'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato mediante regolamento basato sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.

**Scala degli stipendi
A. Docenti**

Art. 3 Le classi di stipendio dei docenti sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Aumento annuo	Massimo
39.	117'727.-	3'225.-	166'097.-
38.	113'893.-	3'078.-	160'059.-
37.	110'054.-	2'931.-	154'022.-
36.	106'218.-	2'785.-	147'988.-
35.	101'206.-	2'638.-	140'776.-
34.	97'898.-	2'491.-	135'270.-
33.	94'591.-	2'345.-	129'766.-
32.	89'359.-	2'198.-	122'335.-
31.	86'373.-	2'198.-	117'151.-
30.	84'508.-	2'052.-	111'179.-
29.	81'644.-	2'052.-	106'265.-
28.	78'784.-	2'052.-	101'357.-
27.	77'739.-	2'052.-	98'256.-
26.	76'022.-	1'991.-	95'929.-
25.	72'150.-	1'835.-	90'498.-
24.	69'240.-	1'738.-	86'618.-
23.	64'692.-	1'728.-	81'967.-
22.	62'292.-	1'580.-	78'092.-

Art. 3 cpv. 2 e 3²Abrogato.³Abrogato.**B. Impiegati****Art. 3a (nuovo)** ¹Le classi di stipendio degli impiegati cantonali sono stabilite come segue:

Classe	Minimo	Mediana	Massimo
1	40'975.–	51'718.–	62'460.–
2	46'498.–	58'701.–	70'903.–
3	52'022.–	65'687.–	79'352.–
4	57'544.–	72'676.–	87'808.–
5	63'064.–	79'667.–	96'270.–
6	68'584.–	86'662.–	104'739.–
7	74'103.–	93'659.–	113'215.–
8	79'620.–	100'659.–	121'699.–
9	85'137.–	107'662.–	130'187.–
10	90'652.–	114'667.–	138'682.–
11	96'167.–	121'676.–	147'185.–
12	101'680.–	128'688.–	155'695.–
13	107'192.–	135'701.–	164'211.–
14	112'703.–	142'718.–	172'733.–
15	118'213.–	149'737.–	181'262.–
16	123'722.–	156'759.–	189'796.–
17	129'229.–	163'784.–	198'339.–
18	134'737.–	170'812.–	206'887.–
19	140'242.–	177'842.–	215'442.–
20	145'746.–	184'875.–	224'005.–

²Il Consiglio di Stato fissa le modalità di progressione dello stipendio all'interno di ogni classe, considerando adeguatamente le prestazioni fornite dagli impiegati in funzione degli obiettivi stabiliti.³L'importo annuale destinato agli aumenti di stipendio per le prestazioni fornite in rapporto agli obiettivi stabiliti viene inserito nei conti preventivi del Cantone alla voce spese per il personale.**Stipendi e indennità: adeguamento al rincaro****Art. 3b (nuovo)** ¹Gli stipendi di cui agli articoli 3 e 3a della presente legge e l'indennità dell'art. 13 sono stabiliti in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.8 punti (Indice maggio 2000 = 100) e sono adeguati al rincaro.²In caso di grado d'occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.³L'adeguamento degli stipendi e delle rendite è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre.⁴In caso di aumento del costo della vita superiore al 6% all'anno, il Consiglio di Stato, consultate le Organizzazioni dei dipendenti, può stabilire il pagamento di una indennità complessiva parziale o totale.**Evoluzione del salario****Art. 3c (nuovo)**

Lo stipendio degli impiegati può evolvere secondo i seguenti principi:

- indicizzazione secondo l'art. 3b della presente legge;
- aumenti annuali che possono essere prestabiliti o variabili in base alla valutazione delle prestazioni.

Art. 4 cpv. 4

⁴Abrogato.

Art. 7 ¹Lo stipendio iniziale corrisponde, di regola, allo stipendio minimo previsto per la rispettiva funzione.

²L'autorità di nomina può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali quali la formazione, l'esperienza e/o una preparazione speciali.

³Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, l'autorità di nomina può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio inferiore rispetto a quello minimo previsto per la rispettiva funzione; tale riduzione non può tuttavia eccedere il 10%.

Gratificazioni straordinarie

Art. 7a Agli impiegati che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie il Consiglio di Stato può accordare una gratificazione straordinaria unica non assicurabile a cassa pensioni.

Docenti
A. Aumenti annuali di stipendio

Art. 8 ¹I docenti hanno diritto all'aumento annuale di stipendio previsto dall'art. 3 della presente legge.

²Abrogato.

Stipendio nei casi di promozione, avanzamento o riclassificazione

Art. 8b (nuovo) In caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione, il docente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7 della presente legge; il nuovo stipendio non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di un aumento annuo.

Promozione nei casi di funzioni alternative

Art. 8c (nuovo) Il Consiglio di Stato elabora le norme di promozione dei docenti, per le quali sono previste classi alternative di stipendio.

Art. 10

Abrogato.

Art. 11 In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio deve essere al minimo quello stabilito in base all'art. 7 tenendo conto dell'ultimo stipendio percepito.

Art. 13 ¹Hanno diritto a un'indennità per economia domestica annua di fr. 1'886.40 i dipendenti coniugati, i cui figli, di età inferiore ai dodici anni, danno diritto alle prestazioni previste dall'art. 14 della presente legge.

²Hanno pure diritto all'indennità per economia domestica il coniuge superstite, il coniuge separato o divorziato, il partner registrato, la nubile ed il celibe aventi a carico figli che adempiono i requisiti di cui al capoverso precedente.

³Quando due dipendenti sono coniugati o partner registrati oppure separati o divorziati, è corrisposta una sola indennità.

⁴L'indennità è versata a partire dal mese in cui è celebrato il matrimonio/registrazione o inizia l'obbligo di assistenza e termina alla fine del mese in cui cessa il fatto che dà diritto a tale indennità. Il diritto all'assegno, in caso di domanda tardiva, è riconosciuto soltanto per i 6 mesi che precedono la presentazione della domanda.

⁵Abrogato.

Art. 14 ¹Il dipendente ha diritto agli assegni di famiglia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia.

²Abrogato.

Art. 15 cpv. 4 e 5, 7 e 8 (nuovi)

⁴Per stabilire l'anzianità di servizio i congedi non pagati concessi secondo gli art. 49 e 50 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti non sono computabili se in un anno civile ne vengono effettuati complessivamente meno di 30 giorni; inoltre non sono computabili gli anni di servizio trascorsi nell'Amministrazione cantonale quale personale in formazione, stagiaires, apprendista, ecc.

⁵Tenuto conto delle esigenze di servizio, la gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere distribuita al massimo sui 4 anni successivi all'anno di maturazione del diritto, equivalente a una settimana di vacanza supplementare.

⁷La gratificazione, su richiesta del dipendente, può essere sostituita con il pagamento, ritenuto però un massimo di due settimane.

⁸È determinante, in questo senso, lo stipendio riconosciuto al dipendente al momento della nascita del diritto.

Art. 16 cpv. 1, 2 e 3

¹Il dipendente può essere incaricato dal Consiglio di Stato di supplire un altro di categoria superiore; egli ha diritto, a contare dal primo giorno, per una supplenza effettiva di durata superiore a 3 mesi, a un'indennità nei limiti stabiliti dal Regolamento.

²Abrogato.

³Abrogato.

Compenso per
ore straordinarie

Art. 17 cpv. 2

Abrogato.

Art. 18 cpv. 1, 2 3, 4bis e 6

¹In caso di scioglimento del rapporto d'impiego per disdetta secondo l'art. 60 LORD, e per mancata conferma dell'incarico 15 LORD dopo 5 anni interi consecutivi di servizio prestati, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita.

²Sino allo scadere del 49° anno di età, l'indennità riconosciuta al dipendente è calcolata secondo la formula seguente:

$$\frac{18 \text{ mensilità} \times \text{anni interi di servizio prestati}}{40}$$

determinante ai fini del conteggio è l'ultimo stipendio mensile percepito, comprensivo dell'indennità di economia domestica.

³Dal 50° al 59° anno di età compreso, il collaboratore, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, ha diritto ad una rendita corrispondente all'1,5% dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno intero di servizio prestato, comprensivo dell'indennità di economia domestica.

^{4bis}In caso di disdetta secondo l'art. 60 cpv. 3 g LORD, il direttore di Divisione ha diritto a un'indennità di uscita pari a una volta e mezzo quella prevista dal cpv. 2. Dal 50° anno di età, il direttore di Divisione ha diritto al versamento di un'indennità supplementare pari a 6 mesi di stipendio.

⁶Per i docenti delle scuole elementari e delle scuole dell'infanzia la mancata conferma dell'incarico di cui al capoverso 1 è da intendere presso lo stesso datore di lavoro.

Art. 19 Le indennità e le relative modalità per la richiesta di rimborso per trasferte, picchetti, indennità notturne e festive sono disciplinate da uno specifico regolamento.

Art. 20

Abrogato.

Art. 22 cpv. 1 e 6 (nuovo)

¹ I dodici tredicesimi dello stipendio e le indennità per economia domestica e per i figli sono pagati mensilmente.

⁶ Compatibilmente con le esigenze di servizio, lo Stato può concedere la facoltà al dipendente di chiedere la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo pagato.

Art. 23 cpv. 1, 2, 3 e 5

¹ In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e l'80% per i successivi 360 giorni di assenza; in tal caso l'indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.

² Lo Stato ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio ad una visita medica da parte del medico del personale o di un medico di fiducia.

³ Abrogato.

⁵ Abrogato.

Art. 25 cpv. 2 lett. a)

² Secondo questo articolo sono considerati superstiti.

a) il coniuge o il partner registrato.

Art. 26 cpv. 1 lett. b) e c)

b) al 75% dello stipendio se celibi, vedovi, separati, divorziati o partner di un'unione domestica sciolta senza obblighi di assistenza;

c) al 90% dello stipendio se sposati o partner registrati, celibi, vedovi, separati, divorziati o partner di un'unione domestica sciolta con obblighi di assistenza;

Art. 31 ¹ Per servizio militare obbligatorio si intende il servizio prestato nell'esercito svizzero, segnatamente la scuola reclute, i servizi di istruzione delle formazioni, i corsi per il conseguimento di un grado e gli altri previsti dall'Ordinanza federale concernente i servizi di istruzione per ufficiali, gli altri corsi d'istruzione in genere, nonché i corsi del servizio femminile.

² Per servizio di protezione civile obbligatorio si intendono i corsi obbligatori previsti dalla legge federale sulla protezione civile come pure gli interventi straordinari in favore della collettività e in caso di catastrofe.

Art. 31a

Abrogato.

Art. 34

Abrogato

Art. 35

Abrogato

Art. 36

Abrogato

X.

Legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990

Sussidio cantonale ai Comuni**Art. 20** Il Cantone sussidia il congedo di aggiornamento dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dell'art. 13a della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

XI.

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996

Art. 12 Lo stipendio dei docenti titolari delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari e dei docenti di sostegno pedagogico è a carico dei comuni e dei consorzi ed è sussidiato secondo i disposti degli art. 13a e seguenti della presente legge.**Capitolo III (nuovo)****Sussidi cantonali****Contributo annuo****Art. 13a (nuovo)** ¹Lo Stato versa ai comuni un contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare; il contributo, comprensivo delle diverse attività di insegnamento, è commisurato in base ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.²Il Consiglio di Stato definisce annualmente il contributo forfetario riconosciuto per:

- ogni sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- ogni sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- ogni sezione di scuola elementare.

³L'onere a carico del comune non può superare in nessun caso un importo pari al 10% dell'imposta cantonale determinata per il comune stesso nell'anno precedente.⁴Contributi particolari per altri oneri che esulano da quanto previsto dal capoverso 1 sono decisi dal Consiglio di Stato e definiti dalle norme di applicazione.**Scuole dell'infanzia private****Art. 13b (nuovo)** Alle scuole dell'infanzia di istituzione privata lo Stato corrisponde sussidi nella misura del 50% e massima dell'80% della spesa indicata nell'articolo precedente, a seconda della potenzialità finanziaria dell'ente interessato.**Modalità di versamento****Art. 13c (nuovo)**

I contributi e i sussidi di cui agli articoli 13a e 13b sono versati in tre rate, rispettivamente nei mesi di aprile, agosto e dicembre.

XII. Norme transitorie

1. Le modifiche della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 82 lett. c della Legge organica comunale sarà applicabile la prima volta ai dipendenti che risulteranno eletti a far tempo dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della presente Legge.
3. L'articolo 15 cpv. 7 LStip è applicabile anche ai diritti residui maturati prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

3. LStip

¹A nessun impiegato può essere ridotto lo stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione della stessa.

²Per gli impiegati in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della nuova scala stipendi avrà in principio le seguenti ripercussioni:

- a) se lo stipendio determinante è compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione, lo stesso sarà adeguato allo scatto immediatamente superiore, ove questo sia dato;
- b) se lo stipendio determinante è inferiore al minimo della classe di stipendio prevista per la funzione, lo stesso sarà progressivamente adeguato sino al raggiungimento di questo minimo, in principio entro due anni;
- c) se lo stipendio determinante è superiore al massimo della classe prevista per la funzione, lo stesso sarà mantenuto al livello acquisito.

³La modifica di legge di cui al messaggio no. 6260 è valutata dal Gran Consiglio entro il quarto anno successivo all'entrata in vigore, sulla base di un rapporto allestito dal Consiglio di Stato all'indirizzo del Parlamento, che dovrà in particolare contenere:

- a) una valutazione dell'applicazione delle nuove norme, che tenga conto della formazione dei funzionari dirigenti, dei risultati dei colloqui di valutazione dei collaboratori e dei funzionari dirigenti e delle decisioni relative all'evoluzione del salario degli impiegati secondo l'articolo 3c della legge;
- b) eventuali proposte di modifica della legge che dovessero rendersi necessarie sentiti i funzionari dirigenti e le associazioni del personale.

XIII. Abrogazione

È abrogata la Legge concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985.

XIV. Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 23 giugno 2010

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 25 giugno 2010 n. 111)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 2 luglio 2010

Scadenza del termine di referendum: 16 agosto 2010